

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 133

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BOSI, ANTONIONE, ASCIUTTI, BALBONI, BEDIN, BERGAMO, BEVILACQUA, BONATESTA, BONGIORNO, BOREA, CALLEGARO, CAMBURSANO, COMPAGNA, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, CASTELLANI, CAVALLARO, CHERCHI, CICCANTI, D’ANDREA, DELOGU, D’ONOFRIO, EUFEMI, FABBRI, FORLANI, GABURRO, GIARETTA, GRILLO, GRILLOTTI, GUBERT, GUZZANTI, LAURIA, LIGUORI, MAFFIOLI, MAGISTRELLI, MAGRI, MELELEO, MINARDO, MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE, MONTI, MUGNAI, PEDRINI, PETERLINI, PIANETTA, ROLLANDIN, RONCONI, SAMBIN, SANZARELLO, SAPORITO, SCHIFANI, SODANO Calogero, TAROLLI, TOFANI, VIZZINI, ZANOLETTI e ZICCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2001

Riconoscimento della capacità giuridica ad ogni essere umano.
Riforma dell’articolo 1 del Codice Civile

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso della XII legislatura tredici donne italiane depositarono in Cassazione una proposta di iniziativa popolare costituita da un articolo unico per riconoscere formalmente l'uguaglianza di ogni essere umano e, perciò, modificando l'articolo 1 del codice civile, per dichiarare la capacità giuridica di ogni uomo fin dal concepimento. Prima di essere presentata alla pubblica sottoscrizione la proposta fu firmata da esponenti del mondo scientifico, tra cui 15 rettori di altrettante università italiane, 40 tra presidi di facoltà e primari ospedalieri, 400 docenti e ricercatori. Corredata da 200.000 firme legalizzate la proposta fu depositata il 20 luglio 1995 alla Camera dei deputati.

Sebbene non discussa in modo formale, la proposta ha dato sostanza all'articolo 1 del testo relativo alla disciplina della fecondazione artificiale umana, approvata dalla Camera dei deputati, dove l'embrione umano è dichiarato soggetto titolare di diritti. Peraltro, trasferita al Senato, la proposta di legge non ha concluso il suo *iter*, cosicché essa è decaduta con la fine della legislatura.

I regolamenti parlamentari stabiliscono che le proposte popolari non decadono per la legislatura successiva a quella in cui sono state presentate, ma esse perdono valore alla terza successiva legislatura.

Perciò, noi parlamentari della XIV legislatura intendiamo riproporre quella legge che già una significativa parte di cittadini aveva presentato sei anni fa.

Il principio di uguaglianza costituisce il cardine della moderna civiltà giuridica e il frutto di una lunga evoluzione storica. Non discriminare tra gli esseri umani sia come singoli, sia in quanto gruppi sociali (minoranze etniche) è divenuto - giustamente -

imperativo etico-civile fondamentale. Non è sempre stato così. In altri tempi, ad esempio, agli schiavi, ai negri e persino alle donne non veniva riconosciuta la personalità giuridica.

Oggi il principio di non discriminazione deve essere riconosciuto nell'ambito delle diverse età e condizioni di una medesima esistenza umana, particolarmente con riferimento alle fasi apparentemente marginali: quella della vita nascente, morente e sofferente. Si tratta di riconoscere, anche nell'ambito giuridico, che embrione, feto, neonato, bambino, ragazzo, adolescente, giovane, adulto, anziano, vecchio sono diversi nomi con cui si indica una identica realtà, un identico soggetto, lo stesso essere personale, lo stesso uomo. Urge una completa disciplina dell'intervento manipolatore dell'uomo nell'ambito della genetica. Per questo è preliminare la definizione dello «statuto giuridico dell'embrione umano», come richiesto anche dal Parlamento europeo nelle due risoluzioni del 16 marzo 1989 sui problemi etici e giuridici dell'ingegneria genetica e della procreazione artificiale umana. Anche nel campo dell'aborto, dove nella riflessione giuridica si accavallano e si combinano in vario modo concetti diversi («stato di necessità», «conflitto di diritti e di interessi», «tutela della vita», «autodeterminazione della donna», «servizio sociale») è indispensabile individuare con chiarezza il significato giuridico dell'essere umano nella fase più giovane della sua esistenza. Lo esige la stessa legge 22 maggio 1978, n. 194, la cui affermazione iniziale («Lo Stato... tutela la vita umana fin dal suo inizio») deve essere meglio precisata.

A queste ragioni generali altre se ne sono aggiunte negli ultimi anni. In primo luogo il

dibattito politico-parlamentare sulla fecondazione artificiale, la clonazione, la sperimentazione embrionale, le nuove forme di aborto chimico, la risarcibilità dei «danni» da nascita non voluta è divenuto di estrema attualità e non è più prorogabile una presa di posizione legislativa. Questo è uno dei principali compiti della nuova legislatura. Non è ragionevole decidere in tutti i campi ora indicati senza aver prima, con lucidità e coraggio, stabilito se anche all'embrione umano debba o no estendersi il principio di uguale dignità umana, ossia - in altri termini - se ad esso il diritto debba riconoscere lo statuto di soggetto ovvero di oggetto.

In secondo luogo il Parlamento ha il dovere di tener conto dei pareri di altri organi, specialmente quando essi sono istituiti per legge proprio allo scopo di esprimere autorevolmente pareri per i legislatori. Ci riferiamo particolarmente al documento su «Identità e statuto dell'embrione umano», adottato il 22 giugno 1996 dal Comitato nazionale di bioetica, la cui conclusione è la seguente: «il Comitato è pervenuto unanimemente a riconoscere il dovere morale di trattare l'embrione umano, sin dalla fecondazione, secondo i criteri di rispetto e tutela che si devono adottare nei confronti degli individui umani a cui si attribuisce comunemente la caratteristica di persone».

È evidente che il legislatore ha il dovere morale di introdurre il concepito nell'ambito del diritto non come una cosa, ma come un soggetto.

In terzo luogo va ricordata la sentenza n. 35 del 10 febbraio 1997 pronunciata dalla Corte costituzionale. In essa il diritto alla vita del concepito fin dalla fecondazione è affermato a chiare note e il diritto alla vita, che si dichiara aver conseguito un sempre maggior riconoscimento anche a livello internazionale e mondiale, è inserito nel nucleo dei valori supremi della Costituzione.

L'articolo 1 del codice civile dice, attualmente, che «la capacità giuridica si acquista

dal momento della nascita», ma subito aggiunge: «i diritti che la legge riconosce al concepito sono subordinati all'evento della nascita». Una tale formulazione, di origine romanistica, è stata scritta quando ancora non esistevano le moderne discussioni sullo «Statuto giuridico dell'embrione umano» e tanto meno le problematiche sulla manipolazione genetica, sulla procreazione artificiale e sull'aborto, così come oggi vengono poste. Inoltre il citato articolo 1 è stato pensato soltanto con riferimento al diritto privato e cioè prevalentemente agli aspetti patrimoniali. Ma la personalità giuridica è unica e si estende ad ogni ambito del diritto, sia privato che pubblico.

La nostra riflessione induce a proporre una modifica dell'articolo 1 al primo comma del codice civile. Si tratta di dichiarare che ogni uomo ha la capacità giuridica in quanto uomo, cioè che la soggettività giuridica ha origine dal concepimento, non dalla nascita. La soggettività (detta anche personalità o capacità) giuridica implica l'attitudine ad essere titolare di diritti. In definitiva si tratta di dare applicazione all'articolo 22 della Costituzione, secondo cui nessuno può essere privato della capacità giuridica.

Si ritiene peraltro di non dover intervenire nella complessa disciplina dei diritti patrimoniali legati alle successioni e alle donazioni, per i quali l'eliminazione della condizione della nascita comporterebbe mutamenti complessi nel regime successorio, che meglio dovrebbero essere valutati.

Va perciò introdotto al secondo comma del medesimo articolo 1 l'aggettivo «patrimoniale». In tal modo niente viene cambiato riguardo alla disciplina economica relativa al concepito.

Nel presentare, come primo nostro atto del mandato ricevuto dal popolo, la presente proposta di legge, intendiamo porre l'intera legislatura incipiente sotto il segno dei diritti umani di tutti e della solidarietà verso i più piccoli e i più deboli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1 del codice civile è così modificato:

«Art. 1. - (*Capacità giuridica*) – 1. Ogni essere umano ha la capacità giuridica fin dal momento del concepimento.

2. I diritti patrimoniali che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita».